

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 22 OTTOBRE 2015, N. 42441: attività di raccolta e trasporto dei rifiuti prodotti da terzi effettuata in forma ambulante.

La Cassazione ribadisce che: «... a) la condotta sanzionata dall'art. 256, comma 1 d.lgs. 152/06 è riferibile a chiunque svolga, in assenza del prescritto titolo abilitativo, una attività rientrante tra quelle assentibili ai sensi degli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 del medesimo decreto, svolta anche di fatto o in modo secondario o consequenziale all'esercizio di una attività primaria diversa che richieda, per il suo esercizio, uno dei titoli abilitativi indicati e che non sia caratterizzata da assoluta occasionalità; b) la deroga prevista dall'art. 266, comma 5 d.lgs. 152/06 per l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti prodotti da terzi, effettuata in forma ambulante opera qualora ricorra la duplice condizione che il soggetto sia in possesso del titolo abilitativo per l'esercizio di attività commerciale in forma ambulante ai sensi del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e, dall'altro, che si tratti di rifiuti che formano oggetto del suo commercio. »

«...nel caso degli ambulanti il giudice è chiamato a verificare: 1) la eventuale sussistenza di un titolo abilitativo, verificandone in concreto la efficacia e la validità, considerata, peraltro, la natura personale del suddetto titolo, che presuppone il possesso di determinati requisiti per l'esercizio dell'attività di commercio, operando una ulteriore verifica, nel caso in cui detta attività non sia svolta direttamente da colui che vi è abilitato, finalizzata alla corretta individuazione del rapporto effettivamente intercorrente tra i diversi soggetti; 2) che l'attività sia circoscritta, comunque, ai soli rifiuti che formano oggetto del commercio del soggetto abilitato. »

«In assenza di tale duplice presupposto deve ritenersi che non possa trovare applicazione la citata disciplina derogatoria e, pertanto, che non sussista l'esonero dall'osservanza della disciplina generale...»



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

ACA

UDIENZA CAMERA DI
CONSIGLIO
DEL 13/01/2015

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALDO FIALE	- Presidente -	SENTENZA N. 51/2015
Dott. AMEDEO FRANCO	- Consigliere -	
Dott. RENATO GRILLO	- Rel. Consigliere -	REGISTRO GENERALE N. 14561/2014
Dott. CHIARA GRAZIOSI	- Consigliere -	
Dott. ALESSANDRO MARIA ANDRONIO	- Consigliere -	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

**PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI ASTI**

nei confronti di:

GORRA BARTOLOMEO N. IL 02/09/1947

avverso la sentenza n. 2717/2013 GIP TRIBUNALE di ASTI, del
11/11/2013

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO;
lette/lette le conclusioni del PG Dott. *avveduto*

Barillo GIP Tribunale di Asti

Udit i difensor Avv.;

RITENUTO IN FATTO

1. Il GIP del Tribunale di Asti, richiesto delle emissione di decreto penale di condanna, con sentenza n. 499/13 ^{dell'11 novembre} ~~del 28 dicembre~~ 2013 assolveva, ai sensi degli artt. 129 e 459 cod. proc. pen. GORRA Bartolomeo imputato del reato di cui all'art. 256, co. 1, D. Lgs. 152/06 perché senza l'iscrizione richiesta dall'art. 212 stesso decreto nell'albo gestori ambientali, effettuava attività di raccolta e trasporto di rifiuti urbani e speciali prodotti da terzi (per lo più rottami ferrosi) [reato commesso in Pralormo nel corso del 2012] perché il fatto non sussiste.

2. Ricorre per la cassazione di tale provvedimento il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Asti, deducendo: a) inosservanza o erronea applicazione della legge penale (art. 606 lett. b) cod. proc. pen.). Il PM ricorrente rileva, in proposito, che il G.I.P. ha fondato la propria decisione sull'assenza di "professionalità" – rilevante, a suo avviso, ai sensi del D.Lgs. 152/06 nella condotta oggetto di contestazione e sulla circostanza che, a seguito dell'abrogazione della norma istitutiva del registro degli esercenti dei mestieri girovaghi ai sensi dell'art. 121 TULPS, l'attività di raccolta e trasporto di rifiuti in forma ambulante deve ritenersi liberalizzata in quanto non soggetta a specifici provvedimenti autorizzativi.

2.1 Il ricorrente, dopo avere affermato di aderire, a livello teorico, al principio che ricadano nella sfera applicativa dell'articolo 256 co. 1 del decreto legislativo 152/2006 i soli soggetti che svolgano attività di gestione di rifiuti in forma imprenditoriale o professionale, evidenzia in primo luogo come, tuttavia, questa Suprema Corte, con giurisprudenza pressoché consolidata, in distonia con l'affermazione operata dal gip astigiano, sia del diverso avviso che quello di cui alla norma citata sia un reato comune, che perciò può essere imputato a qualsiasi soggetto, anche non titolare di impresa (giuridica o di fatto) come invece è richiesto formalmente nel secondo comma dell'articolo 256.

2.2. La decisione impugnata, secondo la tesi sostenuta in ricorso, si porrebbe in contrasto anche con l'altrettanto consolidato indirizzo interpretativo di questa Corte, secondo cui il reato contemplato dall'art. 256 d.lgs. 152\06 ha natura di reato istantaneo.

2.3 Per ciò che concerne, inoltre, la lettura dell'art. 266, comma 5, d.lgs. 152/06 offerta dall'impugnata sentenza, premessa l'analisi della normativa di settore e richiamate le precedenti pronunce di questa Corte di legittimità in materia, il PM ricorrente rileva che la parziale abrogazione dell'art. 121 TULPS non avrebbe di fatto liberalizzato, come ritenuto dal giudice, l'esercizio dell'attività di raccolta e trasporto di rifiuti in forma ambulante, essendo stata, al contrario, ripristinata la norma generale che impone l'obbligo di iscrizione all'Albo dei gestori ambientali ai sensi dell'art. 212 D.Lgs. 152/906.

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, nella requisitoria depositata, ha rassegnato ex art. 611 cod. proc. pen. le proprie conclusioni, con le quali, seppure con argomentazioni diverse rispetto a quelle del PM ricorrente, rileva la fondatezza del ricorso.

3.1 Viene osservato che nel caso di specie ai fini del decidere non è decisivo l'accertamento della natura imprenditoriale o professionale dell'attività di smistamento dei rifiuti in questione o la qualificazione giuridica del soggetto attivo dell'illecito disegnato dall'articolo 256 D.lvo 152/2006. Il PG ritiene, infatti, di aderire all'orientamento consolidato secondo cui siamo di fronte ad un reato comune per cui, ai fini della decisione occorra verificare l'applicabilità al caso concreto, della fattispecie di cui al quinto comma dell'articolo 266 del citato decreto legislativo. Richiama una recente pronuncia di questa terza sezione penale (la numero 19111 del 9 aprile 2013 depositata il 3 maggio 2013) in cui si compie una ricostruzione sistematica della predetta disciplina.

3.2 Ad avviso del PG la disciplina derogatoria di cui all'articolo 266 comma quinto cod. proc. pen. non opera per coloro che, in quanto ambulanti, svolgano l'attività di raccolta e di smaltimento dei rifiuti in mancanza di titolo abilitativo all'attività di ambulante, posto che una interpretazione diversa, oltre a porsi in contrasto con la normativa e la giurisprudenza, finirebbe per svuotare di contenuto proprio la disciplina normativa. In tal senso, il presupposto che legittima la mancanza dell'obbligo di iscrizione nell'albo gestori ambientali, e quindi l'insussistenza del reato, è che tale attività riguardi rifiuti che formano oggetto di commercio del soggetto abilitato e provengano pertanto dall'attività propria e specifica per la quale il medesimo stato è abilitato. In tal senso -conclude il PG- la lettera della disposizione appare inequivoca.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso appare fondato e va accolto.

2. Va ricordato che questa Corte di legittimità ha, in più occasioni, anche di recente, avuto modo di ribadire, in generale, che il giudice per le indagini preliminari, richiesto dell'emissione di un decreto penale di condanna, può pronunciare sentenza di proscioglimento solo quando sussista una delle cause tassativamente indicate nell'art. 129 cod. proc. pen., e non anche quando la prova risulti mancante, insufficiente o contraddittoria ai sensi dell'art. 530, secondo comma, cod. pen., discendendone che l'eventuale necessità di approfondimento del quadro probatorio impone la restituzione degli atti al P.M., ai sensi dell'art. 459, comma terzo, cod. proc. pen. (così Sez. 6[^] 27.6.2013, n. 29538 P. Rv. 256149, fattispecie in cui il G.i.p. aveva ritenuto inidonee, per l'affermazione della penale responsabilità, le sole dichiarazioni accusatorie contenute in querela, conforme Sez. 2[^] 12.12.2012 n. 1631, Rouane, Rv. 254449; Sez. 4[^] 18.7.2013 n. 992, Carito, Rv. 259079).

3. L'indirizzo è rimasto conforme al *dictum* delle Sezioni Unite di questa Corte, risalente ormai a quasi venti anni or sono, secondo cui il giudice per le indagini preliminari può, qualora lo ritenga, prosciogliere la persona nei cui confronti il Pubblico Ministero abbia richiesto l'emissione di decreto penale di condanna solo per una delle ipotesi tassativamente indicate nell'art. 129 cod. proc. pen., e non anche per mancanza, insufficienza o contraddittorietà della prova ai sensi dell'art. 530, comma secondo, stesso codice, alle quali, prima del dibattimento -

non essendo stata la prova ancora assunta - l'art. 129 non consente si attribuisca valore processuale. (così S.U. 9.6.1995 n. 18, Cardoni, Rv. 202375 che, a loro volta, richiamavano le sentenze nn. 19, 20, 21, 22, emesse in pari data, rispettivamente, nei proc. Omenetti, Valeri, Solustri e Tupputi; conforme Sez. 5[^] 25.3.2003, n. 18059 Bortolotti, Rv. 224849; Sez. 4[^] 21.11.2007, n. 4186 Tricolore, Rv. 238431).

4. In *subiecta materia*, questa Corte ha poi ulteriormente precisato che il giudice per le indagini preliminari, richiesto dell'emissione di un decreto penale di condanna, può pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. solo quando risulti evidente la prova positiva dell'innocenza dell'imputato o l'impossibilità di acquisire prove della sua colpevolezza, mentre è precluso un analogo esito decisorio sulla base di una valutazione di opportunità sul proficuo esercizio dell'azione penale o sulla inoffensività della condotta (così Sez. 3[^] 24.10.2012, n. 15034, Carboni, Rv. 258013; idem, 5.12.2013 n. 3914, Pintaldi, Rv. 258298,).

5. Ciò premesso appare sussistente la lamentata violazione di legge. La sentenza si pone infatti in contrasto con l'orientamento ormai consolidato di questa Suprema Corte secondo cui il reato di cui all'art. 256, comma secondo, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, è configurabile nei confronti di qualsiasi soggetto che abbandoni rifiuti nell'esercizio, anche di fatto, di una attività economica, indipendentemente dalla qualifica formale sua o dell'attività medesima. (così, ex plurimis, Sez. 3[^] 27.6.2013, n. 38364, Beltipo, Rv. 256387 che, in applicazione di tale principio, ha ritenuto soggetto attivo del reato anche l'imprenditore agricolo).

6. Già in precedenza, peraltro, si era affermato in questa sede che l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi prodotti da terzi, effettuata in forma ambulante, non integrasse il reato di gestione non autorizzata dei rifiuti, ma solo a condizione, da un lato, che il soggetto fosse in possesso del titolo abilitativo per l'esercizio di attività commerciale in forma ambulante e, dall'altro, che si trattasse di rifiuti che formavano oggetto del suo commercio (Sez. 3[^] 7.4.2009, n. 20249, Pizzimenti, Rv. 243627; idem, 2.5.2013, n. 39774, Calvaruso e altro, Rv. 257590).

7. Nella sentenza impugnata risultano disattesi, dunque, i principi affermati ancora più recentemente in un'articolata pronuncia di questa Sezione (la n. 29992 del 24.6.2014, PM in proc. Lazzaro, Rv. 260266), ove viene operato anche un ampio excursus sull'evoluzione normativa, giurisprudenziale e dottrina sulla materia, che il Collegio condivide.

8. Si ritiene, pertanto, di dover ribadire che: a) la condotta sanzionata dall'art. 256, comma 1 d.lgs. 152\06 è riferibile a chiunque svolga, in assenza del prescritto titolo abilitativo, una attività rientrante tra quelle assenti ai sensi degli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 del medesimo decreto, svolta anche di fatto o in modo secondario o consequenziale all'esercizio di una attività primaria diversa che richieda, per il suo esercizio, uno dei titoli abilitativi indicati e che non sia caratterizzata da assoluta occasionalità; b) la deroga prevista dall'art. 266, comma 5 d.lgs. 152\06 per l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti prodotti da

terzi, effettuata in forma ambulante opera qualora ricorra la duplice condizione che il soggetto sia in possesso del titolo abilitativo per l'esercizio di attività commerciale in forma ambulante ai sensi del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e, dall'altro, che si tratti di rifiuti che formano oggetto del suo commercio.

9. Come ha rilevato il PG di questa Corte nella sua requisitoria, dunque, nel caso degli ambulanti il giudice è chiamato a verificare: 1) la eventuale sussistenza di un titolo abilitativo, verificandone in concreto la efficacia e la validità, considerata, peraltro, la natura personale del suddetto titolo, che presuppone il possesso di determinati requisiti per l'esercizio dell'attività di commercio, operando una ulteriore verifica, nel caso in cui detta attività non sia svolta direttamente da colui che vi è abilitato, finalizzata alla corretta individuazione del rapporto effettivamente intercorrente tra i diversi soggetti; 2) che l'attività sia circoscritta, comunque, ai soli rifiuti che formano oggetto del commercio del soggetto abilitato.

10. In assenza di tale duplice presupposto deve ritenersi che non possa trovare applicazione la citata disciplina derogatoria e, pertanto, che non sussista l'esonero dall'osservanza della disciplina generale, e, conseguentemente non possa giungersi ad una pronuncia di assoluzione dell'imputato, dovendo ritenersi invece che sussistano i presupposti del reato contestato.


11. Nella specie il provvedimento impugnato prescinde del tutto da tale valutazione, con la conseguenza che deve disporsene l'annullamento con rinvio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Asti.

Così deciso in Roma il 13 gennaio 2015

Il Consigliere estensore
Renato Grillo



Il Presidente
Aldo Fiale

